

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 aprile 2001

Progettazione, costruzione e verifiche di approvazione e revisione delle bombole in acciaio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri.

IL DIRETTORE

dell'unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e i successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea e della direttiva 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e i successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale sono state estese ai recipienti di capacità fino a 1.000 litri destinati al trasporto stradale le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;

Riconosciuta l'opportunità di estendere alle bombole in acciaio ed in alluminio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri inclusi le stesse norme di progettazione e costruzione e le stesse verifiche di approvazione e periodiche previste dalle norme vigenti per le bombole con capacità superiore;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nelle sedute del 9 maggio 2000 e del 21 settembre 2000;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Alle bombole in acciaio ed in alluminio senza saldatura di capacità uguale o superiore a 0,5 litri e inferiore a 3 litri, costruite successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le prescrizioni previste dalla legislazione nazionale vigente per le bombole di maggior capacità, relative alla progettazione, ai materiali, alla fabbricazione, alle punzonature e iscrizioni, alla codificazione del colore, nonché alle verifiche e certificazioni di approvazione.
2. Qualora per le dimensioni della bombola sia difficoltoso mantenere la disposizione delle punzonature previste dagli allegati al decreto ministeriale 15 ottobre 1999, le punzonature sull'ogiva possono essere limitate a identificazione del fabbricante, numero di serie di fabbricazione, data di collaudo, punzone dell'ispettore, e pressione di prova. Le rimanenti punzonature obbligatorie possono essere applicate in altra posizione o su una etichetta/piastrina o qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla bombola. La loro disposizione deve comunque essere tale da non creare confusione di interpretazione.

Art. 2.

1. Tutte le bombole senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri inclusi, devono essere sottoposte a revisione periodica, con le stesse modalità e periodicità previste dalle norme vigenti per le bombole di capacità superiore.

Per le bombole di cui al comma 1 già in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la prima revisione periodica deve essere calcolato come indicato nella seguente tabella:

BOMBOLE CONTENENTI GAS DEL:

1A - 1O - 2oA - 2oO - 2oF - 3oA - 3oO - 3oF

| Bombole fabbricate | Revisione entro |
|--|-----------------|
| fino al 31 dicembre 1970 | 30 giugno 2002 |
| dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1980 | 30 giugno 2003 |
| dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 | 30 giugno 2004 |
| dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1990 | 30 giugno 2005 |
| dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 | 30 giugno 2006 |
| dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 | 30 giugno 2007 |
| dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 | 30 giugno 2008 |
| dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 | 30 giugno 2009 |
| dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 | 30 giugno 2010 |
| dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 | 30 giugno 2011 |
| dal 1 gennaio 2001 al (*) | 30 giugno 2012 |

(*) Entrata in vigore del presente decreto.

BOMBOLE CONTENENTI GAS DEL:

1F - 1T - 1TF - 1TC - 1TO - 1TFC - 1TOC - 2oT - 2oTF - 2oTC - 2oTO - 2oTFC - 2oTOC -
4oA - 4oF - 4oTC

| Bombole fabbricate | Revisione entro |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

| | |
|--|----------------|
| fino al 31 dicembre 1970 | 30 giugno 2002 |
| dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1980 | 30 giugno 2003 |
| dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 | 30 giugno 2004 |
| dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1990 | 30 giugno 2005 |
| dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 | 30 giugno 2006 |
| dal 1 gennaio 1996 al (*) | 30 giugno 2007 |

(*) Entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Le bombole per le quali non sia disponibile il certificato di approvazione o la documentazione sostitutiva prevista dalle norme precedenti o comunque una documentazione che dimostri che il recipiente rispetta le norme nazionali di progettazione e costruzione vigenti all'atto della sua costruzione, non potranno più essere utilizzate ne' trasportate a partire dal trentesimo anno della loro costruzione.

Art. 4.

1. Le bombole mancanti di qualsiasi documentazione di costruzione e sulle quali non sia possibile nemmeno individuare l'anno di fabbricazione, non potranno più essere utilizzate e trasportate sul territorio nazionale a partire da due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Sono abrogate le disposizioni delle 53a e 66a serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 relative a:
 - esenzione delle bombole in un solo pezzo di capacità compresa tra 3 e 5 litri dalle visite e prove di revisione periodica;
 - esenzione delle bombolette in un solo pezzo di capacità compresa tra oltre 1 litro e meno di 3 litri dalle visite e prove di approvazione e revisione;
 - esonero dei recipienti di capacità non superiore a 1 litro dalle prescrizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925 salvo che per la pressione di carica e il grado di riempimento e limitazione delle punzonature, limitatamente alle bombolette in un solo pezzo di capacità uguale o superiore a 0,5 litri.
2. Restano in vigore le norme relative all'approvazione e revisione delle bombole saldate per GPL, già denominate bidoni o bottiglie, stabilite dalla 51a e 55a serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2001

Il direttore: Esposito